Protocollo di Accoglienza e Inclusione Alunni B.E.S.

a.s. 2020-2021



"Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso sistemare le vele in modo da poter raggiungere la mia destinazione"

(Jímmy Dean)

ELABORATO DALLA FUNZIONE STRUMENTALE PROF.SSA AGOZZINO GIUSEPPINA E DALLA REFERENTE PER IL SOSTEGNO PROF.SSA SCHIAVO ALESSANDRA

INTRODUZIONE

PREMESSA



Il Protocollo di Accoglienza costituisce la linea guida di informazione riguardante le procedure e le pratiche didattiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES), comprendenti tre grandi categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quello dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Deliberato dal Collegio dei docenti e parte integrante del PTOF, il documento definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le linee delle fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

L'adozione del presente Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e nella "Direttiva BES" del 27/12/2012.

FINALITA' DEL PROTOCOLLO

- 1. Riduzione della dispersione scolastica:
 - "il concetto di BES si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale" [UNESCO 1997]
- 2. BES come concetto utile per costruire modelli didattici inclusivi attenti ai bisogni educativi di tutti.



<u>COSA SONO I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI</u>

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della Classificazione Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2001).

Già nel 1997 l'UNESCO aveva cercato di definire il concetto di BES, sottolineando che «... si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale».

Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 viene riconosciuto che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta". In quest'ottica, i soggetti con Bisogni Educativi Speciali sono tutte quelle persone in cui i bisogni educativi normali (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, ecc) incontrano maggiore difficoltà nel trovare risposte a causa di qualche problematicità nel loro "human functioning".

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente; in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni. La stessa Direttiva identifica tre grandi sotto-categorie di alunni con BES che si ascrivono a problematiche diverse:

- > AREA 1. Disabilità
- > AREA 2. Disturbi Evolutivi Specifici (D.E.S.)
- > AREA 3. Svantaggio e/o disagio

Bisogni Educativi Speciali: l'osservazione e l'individuazione

L'esigenza di occuparsi in modo efficace ed efficiente degli alunni che hanno una difficoltà di funzionamento educativo e di apprendimento presuppone la necessità di:

- √ accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di rischio
- √ far riferimento all'osservazione delle prestazioni nei vari ambiti educativi
- √ far leva sulle competenze psicopedagogiche di tutti i docenti nell'osservazione sistematica delle difficoltà degli alunni
- ✓ operare una ricognizione sistematica dei BES presenti nella scuola e delle tipologie di interventi personalizzati progettati per questi alunni


Riguardo l'individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 fornisce chiarimenti in merito a questo punto: «Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni».

«Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso».

In ogni caso, la stessa Circolare sottolinea che: «Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)».

LA MACROAREA DEI BES

Nella macroarea dei Bisogni Educativi Speciali sono comprese tre sottocategorie o Aree



CHI SONO GLI STUDENTI CON BES

- BES 1. DIVA diversamente abili, regolati dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104
- BES 2. con disturbi evolutivi specifici DSA, disturbo della lettura, della scrittura, del calcolo, regolati dalla Legge 170 del 2010
 - con disturbi evolutivi non specifici dell'apprendimento DNSA: ADHD o
 DDAI disturbo da deficit di attenzione e iperattività FIL (funzione
 intellettiva limite) borderline cognitivo

 Area Verbale: disturbi specifici del linguaggio o bassa

intelligenza verbale, disturbi della comprensione **Area non verbale:** disturbo non verbale, della coordinazione
motoria, disprassia, o bassa intelligenza non-verbale

Disturbi dello spettro autistico, *che non rientrano nella legge 104*Direttiva Ministeriale Profumo del 27 dicembre del 2012

BES 3. - con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (stranieri e altro)

QUADRO SINOTTICO DELLA MACROAREA DEI BES 1. 2. 3.			
Area 1. DIVA DISABILITÀ	Area 2 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	Area 3 SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE	
Studenti diversamente abili	 DSA disturbi specifici dell'apprendimento DNSA disturbi evolutivi Non specifici ADHD o DDAI deficit di attenzione e iperattività. FIL Funzionamento intellettivo Limite borderline cognitivo. Area Verbale disturbi specifici del linguaggio o bassa intelligenza verbale, disturbi della comprensione. Area non verbale disturbo non verbale 	 Studenti che, con continuità, o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi: Fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali Svantaggio e Difficoltà: Linguistiche, socioeconomiche, culturali, relazionali e Comportamentali. Stranieri N.A.I. o che non hanno superato la prima 	
	della coordinazione motoria, disprassia o bassa intelligenza non verbale. Disturbi dello spettro autistico lieve	alfabetizzazione o non hanno le competenze adeguate in lingua italiana per affrontare le materie di studio.	
Certificati dall'ASL	CERTIFICATI DALL'ASL o da ENTI ACCREDITATI CERTIFICATI DA PRIVATI (purché entro gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico sia presentata la certificazione rilasciata dall'ASL)	I BES sono individuati in conformità a elementi oggettivi: Segnalazione dei Servizi Sociali, ovvero da fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Dichiarazione del Consiglio di Classe con relazione firmata dal Dirigente Scolastico. richiesta autorizzazione della Famiglia	
SI Sostegno	NO Sostegno	NO Sostegno	
A CARATTERE PERMANENTE	A CARATTERE PERMANENTE	A CARATTERE TRANSITORIO	
Obbligo di redigere P.E.I.	Obbligo di redigere P.D.P. DSA e DNSA	Il Consiglio di classe può redigere P.D.P. BES 3	
		Pagina 7	

RUOLI E FUNZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI

La tabella sottostante riassume i compiti principali delle figure e degli organismi coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del protocollo di accoglienza per alunni con BES.

RUOLO Chi?	FUNZIONE Fa cosa?	MODALITÀ Come?
	Favorisce e promuove tutte le attività legate all'inclusione per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni	
	Nomina i componenti del GLI Presiede il GLI	
Dirigente Scolastico	Invia all'ufficio Scolastico Regionale la richiesta di organico di sostegno dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI e sentito il GIT	Atti amministrativi
	Trasmette, sulla base dei PEI, la richiesta agli enti preposti delle misure di sostegno ulteriori a quello didattico	
	Procede all'assegnazione definitiva delle risorse in termini "funzionali"	
	Promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti	
	Promuove azioni di sensibilizzazione per genitori, docenti e studenti	
	Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico.	Accordi o Intese con enti e/o associazioni
	Coordinano e curano gli interventi attraverso cui la scuola accoglie e accompagna gli studenti con BES	Incontri con i docenti del precedente ordine o grado di scuola Monitoraggio dell' applicazione del protocollo di accoglienza
F.s. alunni e Referente sostegno	Rilevano situazioni di svantaggio e/o difficoltà di studio	Documentazione fornita alla scuola Colloqui con le famiglie
	Forniscono indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica Collaborano all'individuazione di strategie inclusive	Materiale didattico formativo/informativo adeguato
	Offrono supporto ai colleghi riguardo gli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti	Conversazioni collettive
	Curano la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto	richiesta ausili
	Coordinano le attività degli insegnanti di sostegno monitorando e verificando periodicamente gli interventi	Riunioni di dipartimento
	Curano i rapporti con l'ASL e altri Enti per la risoluzione di problemi generali e specifici relativi agli alunni con BES	Riunioni GLO
		Pagina 8

	Fanno parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)	
	Coordinano i rapporti scuola-famiglia in merito agli alunni con BES	Riunioni GLO Colloqui con le famiglie
	Rilevano gli alunni con BES sulla base dei dati emersi da ogni Consiglio di classe	
	Supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI e PDP	
Gruppo di Lavoro	Esprime osservazioni e pareri circa le individuazioni e assegnazioni delle misure di sostegno raccolte dal Dirigente scolastico	
per l'Inclusione (GLI)	Supporta il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del PAI al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno)	PAI
	Formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo	PAI
Gruppo di Lavoro	Elabora e approva il PEI	Modello PEI adottato dalla scuola
Operativo per l'inclusione	Verifica il PEI monitorando l'efficacia degli interventi progettati	monitoraggio e
(GLO)	Individua gli interventi e le risorse necessari all'inclusione	verifica PEI
	Discute e delibera entro il mese di giugno il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES redatto dal Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)	Analisi del PAI
Collegio dei docenti	Approva, all'inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare proposta dal GLI	
(C.d.d.)	Verifica, al termine dell'anno scolastico, i risultati raggiunti	
	Esplicita nel Piano dell'Offerta Formativa (POF): un concreto impegno programmatico per l'inclusione; criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti; l'Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate a livello territoriale.	PTOF
Consiglio di classe (C.d.c.)	Rileva, indica e riconosce alunni con BES sulla base di: documentazione clinica presentata dalla famiglia agli atti della scuola elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali, Tribunale dei minori, relazioni di uno specialista) considerazioni pedagogiche e didattiche	Colloqui con le famiglie Conversazioni collettive Didattica metacognitiva Monitoraggio
		Pagina 9

	Verbalizza e motiva le rilevazioni effettuate e le decisioni assunte	Verbale della riunione
Consiglio di classe	Delibera l'adozione di un percorso individualizzato o personalizzato (PEI o PDP)	Verbale della riunione
(C.d.c.)	Redige, per gli alunni diversamente abili, d'intesa con gli specialisti e la famiglia, un PEI che individui un percorso di vita finalizzato allo sviluppo armonico dell'alunno	Percorso Educativo Individualizzato
	Redige, per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici, il PDP	Piano Didattico Personalizzato
	Individua gli strumenti compensativi e le misure dispensative	Indicazioni presenti nella documentazione clinica Conversazioni collettive Didattica metacognitiva
	Redige, per gli alunni in situazione di svantaggio e/o disagio un PDP con l'indicazione delle strategie didattico-educative di intervento, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, le modalità di verifica e valutazione	Piano Didattico Personalizzato
	Monitora l'efficacia degli interventi progettati e propone eventuali modifiche del PDP/PEI	Osservazione in itinere monitoraggio e verifica docenti
	Si assicura che tutti i docenti prendano visione della documentazione relativa agli alunni con BES presenti nella classe	Consigli di classe
	Fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato	
	Organizza e coordina la stesura del PDP	
Coordinatore di classe	Collabora con i colleghi per la messa in atto delle strategie di intervento, l'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento	Incontri collegiali
	Valuta, con la famiglia, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe	Colloqui con le famiglie
Docente di sostegno	Ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni della sua classe Coordina la rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione	
	Contribuisce alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi didattici - educativi prefissati e valuta i risultati del suo insegnamento	P.E.I.
	Contatta i docenti che lo hanno preceduto nel lavoro didattico al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni	

Docente di sostegno	Prende visione di tutta la documentazione relativa all'alunno DIVA che ha in carico	Certificazione di disabilità, Profilo di funzionamento, PEI anni precedenti, Relazione GLO
2020 .g	Condivide con i colleghi disciplinari le principali informazioni tratte dai documenti	Consigli di classe
	Cura i rapporti con la famiglie dell'alunno diversamente abile e con gli operatori socio-sanitari	Colloqui con la famiglia GLO
	Redige, in collaborazione con la famiglia e gli operatori sociosanitari, un Piano Educativo Individualizzato che individui un percorso di vita finalizzato allo sviluppo armonico dell'alunno Partecipa alla redazione del profilo di funzionamento	GLO
	Monitora l'efficacia degli interventi progettati	monitoraggio e verifica
	Provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola	
	Collabora, condivide e sottoscrive il PDP	
Famialia	Partecipa alla redazione del profilo di funzionamento e del PEI	
Famiglia	Sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica e domestica	
	Mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del proprio figlio	
	Media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono il proprio figlio e gli insegnanti di classe	
	Contatta il Referente in caso di necessità	
	Raccoglie tutta la documentazione riguardante ciascun alunno con BES secondo le disposizioni date dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e la consegna al referente	Atti amministrativi
Ufficio di segreteria	Accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne da una copia al referente affinché sia inserita nel fascicolo Personale dell'alunno (periodicamente aggiornato)	
	Avverte tempestivamente il Dirigente e il Referente dell'arrivo di nuova documentazione	



AREA 1 – DISABILITÀ

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH) in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, l'ultima classificazione l'OMS fa riferimenti a termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva. Infatti l'ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), testo approvato il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

Normativa dì Riferimento

<u>Legge 5 febbraio 1992 n. 104</u> "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

D.lgs 16 gennaio 2017 n. 378 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"

DPCM 23 febbraio 2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 4 agosto 2009

DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"

D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" **D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62** "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"

OM MIUR 2 maggio 2018 n. 350 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie."

D.L. 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza Scuola-Lavoro a norma dell'art. 4 della L. 53/2003."

Legge 18 agosto 2015 n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"

DPR 22 giugno 2009 n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione

degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

D.lgs. 7 agosto 2019 n. 96 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 Aprile 2016 n.66".

Figure di riferimento

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

L'alunno BES 1 DIVA ha diritto al **Docente di Sostegno** in ore settimanali, assegnate dal Dirigente Scolastico alla classe frequentata dall'alunno, in funzione delle risorse assegnate alla Scuola, della gravità dell'handicap (indicazioni rilevate in D.F. P.D.F. P.E.I.) e sentito il parere del **GLI d'Istituto.**

Legge 104 art. 13 - Integrazione Scolastica

- **c. 4** "I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione "
- **c.** 5 "Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato."
- **c. 6** "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti."

Ruolo del Docente di Sostegno

La Legge Quadro definisce il ruolo che il docente di sostegno ha nella scuola (comma 6):

- È contitolare nel Consiglio di classe in quanto "è assegnato alla classe" e non all'alunno con bisogni educativi e formativi speciali.
- È Figura di sistema, in quanto i suoi compiti si estendono anche nei confronti della comunità educante e degli insegnanti verso i quali è volta la sua azione di coinvolgimento e di collaborazione.
- Il DPR n.970 del 31 ottobre 1975, art.9 afferma e consolida il principio che il personale specializzato per il sostegno non è assegnato agli allievi diversamente abili, ma ".......... a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni e in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento".

Compiti specifici del Docente di Sostegno

- Promuove le azioni educative e didattiche finalizzate all'integrazione scolastica e all'inclusione sociale dell'alunno e degli studenti della classe assegnata.
- Mette in atto adeguate modalità relazionali tra Docenti, alunni della classe e altri soggetti coinvolti nel processo formativo dell'alunno DIVA: Genitori, Operatori Sanitari dell'ASL, Assistenti di autonomia e della comunicazione, Personale scolastico ed extrascolastico, per rendere efficaci i comportamenti inclusivi nella prassi educativa.
- Partecipa alla programmazione educativo-didattica della classe.
- Attiva le procedure di sistema per il passaggio delle informazioni che riguardano l'alunno DIVA: conoscenza della documentazione, condivisione, coordinamento delle figure coinvolte nel processo d'integrazione.
- Verifica e valuta le dinamiche comunicative dell'alunno nel gruppo classe, attraverso il proprio contributo pedagogico nella gestione delle attività programmate.
- Supporta il Consiglio di classe, riunito nel GLO, nella progettazione e stesura del P.E.I.
- Attua tecniche di sostegno e strategie didattiche in attività individualizzate, adeguate per il recupero e/o il potenziamento delle abilità scolastiche dell'alunno.
- Collabora con i docenti curriculari nelle scelte metodologiche inclusive del contesto classe.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- La presa in carico e la responsabilità educativa e didattica dell'alunno DIVA spettano a tutti i Docenti del Consiglio di Classe, ognuno nel proprio ruolo e nelle proprie competenze didattiche specifiche.
- Il Consiglio di classe riunito nel GLO redige il PEI, entro il mese di ottobre.
- Le valutazioni didattiche intermedie e finali sono di competenza del Consiglio di classe.

II GLO

- Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo dell'alunno con BES 1 DIVA, è composto da : Docente di sostegno, Docenti curricolari, Operatori Sanitari dell'U.M.D. Famiglia, eventuali Assistenti dell'Autonomia o della Comunicazione, la Referente per il sostegno.
- Le attività specifiche e i compiti assunti dal GLO promuovono l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale dell'alunno DIVA, tenuto conto dei bisogni individuali rilevati nei diversi ambiti; delle risorse personali e strumentali che la scuola e gli Enti preposti possono sostenere (accordi di programma).
- Nella prassi educativo-didattica, le azioni condivise dal Gruppo di Lavoro confluiscono nella programmazione delle attività commisurate ai bisogni rilevati, finalizzate alla formazione globale dell'alunno; si concretizzano nella stesura del Piano Educativo Individualizzato.
- Il GLO si riunisce in seduta dedicata all'alunno, è presieduto dal Coordinatore di classe, si redige apposito verbale.

La Famiglia

I genitori o i tutori dell'alunno sono parte integrante del modello organizzativo della scuola:

- se intendono avvalersi dei diritti stabiliti dalla Legge Quadro, producono alla scuola la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica dell'ASP U.O. della N.P.I. di appartenenza: Attestazione di Handicap, redatta secondo i Codici ICD10 e la Diagnosi funzionale;
- sono coinvolti nelle scelte educative e didattiche che la nostra scuola propone;
- partecipano agli incontri del GLO programmati per la stesura, la verifica e la valutazione del PEI;
- hanno facoltà di scegliere il percorso didattico del proprio figlio (art.15 comma 5 O.M./2001) In quanto possono rifiutare la proposta del GLO in merito alla programmazione differenziata;
- hanno facoltà di chiedere o di rifiutare il supporto didattico del docente di sostegno;

- collaborano con i docenti della classe, il docente di sostegno e la referente nelle azioni del processo educativo e formativo dell'alunno.
- firmano il PEI.

ASSISTENTE PER I DISABILI CON GRAVI DIFFICOLTÀ NELLE AUTONOMIE PERSONALI

Legge 104 art. 3 Soggetti aventi diritto.

c. 3 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."

art. 13 comma 3 "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali "

La scuola attiva azioni prioritarie per i **Servizi di Assistenza** destinato agli studenti disabili che hanno gravi difficoltà nelle autonomie personali (*Legge Quadro*). Le richieste sono trasmesse al servizio sociale del comune unitamente alla **individuazione e D.F.**

Ruolo dell'Assistente dell'Autonomia o della Comunicazione

- Collabora nella programmazione e nell'organizzazione delle attività scolastiche, in relazione alla realizzazione del progetto educativo.
- Mette in atto strategie comunicative di continuità ai percorsi educativo-didattici e quelli pedagogici del piano di assistenza.
- Favorisce il collegamento tra scuola e territorio, in funzione del progetto di assistenza dello studente.

✓ PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Il profilo di Funzionamento consente di descrivere il funzionamento delle persone secondo il modello bio- psico-sociale sulla base della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

È il documento propedeutico alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica.

È redatto dall'unità di Valutazione Multidisciplinare con la collaborazione dei genitori dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico della scuola.

Il documento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

✓ PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il PEI descrive il progetto per il singolo studente, elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del profilo di funzionamento ed avendo particolare riguardo dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base dell'ICF. Il documento:

- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzazione di un ambiente di apprendimento idoneo al soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Il Piano educativo individualizzato è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni

La normativa prevede la possibilità della stesura di due tipologie di PEI:

- ➤ PEI curricolare (o per obiettivi minimi), riconducibile ai programmi ministeriali, che se svolto regolarmente condurrà al rilascio del diploma. Al suo interno i docenti delle singole discipline devono indicare quali sono gli obiettivi minimi che garantiscono l'essenzialità dei contenuti, permettendo allo studente di affrontare l'esame di Stato.
- PEI differenziato, con una programmazione significativamente diversa da quella della classe, finalizzata al conseguimento di obiettivi didattici non riconducili ai programmi Ministeriali e che conduce ad un attestato di credito formativo. I docenti devono indicare i contenuti

ritenuti adeguati alle capacità dello studente e il Consiglio di classe dovrà decidere sulla eventuale sostituzione delle discipline.

La scelta tra PEI semplificato e PEI differenziato va concordata con la famiglia. Solo con il consenso della famiglia può essere fatta menzione esplicita sul documento di valutazione che gli obiettivi del PEI non sono riconducibili ai programmi ministeriali. Qualora la famiglia non condivida questa scelta, lo studente non può essere considerato in situazione di disabilità e quindi viene meno il suo diritto ad un PEI e a una valutazione differenziata. In riferimento a queste due opzioni, è importante condividere con la famiglia la tipologia di PEI opportuna per lo studente, anche in prospettiva dell'esame di Stato e del conseguente inserimento nel mondo del lavoro.

Nel PEI e nella relazione finale saranno descritti il percorso e i risultati raggiunti in modo che, anche nel passaggio all'anno successivo o all'eventuale cambiamento di indirizzo scolastico, le informazioni definiscano le abilità e le competenze raggiunte dello studente

È possibile passare nel percorso scolastico da una programmazione differenziata ad una normale senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, se il Consiglio di Classe riscontra che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti.

Indicazioni per le prove INVALSI

Le classi seconde della scuola secondaria di II grado sono chiamate a sostenere le prove Invalsi di Italiano, Matematica e di lingua inglese.

Il D. Lgs n. 62, 13 aprile 2017 introduce le prove INVALSI nel quinto anno e dispone che anche gli studenti con disabilità devono partecipare alle prove previste come prerequisito di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del percorso di studi.

Si sottolinea che le prove INVALSI non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Le esigenze degli allievi con disabilità sono molteplici e difficilmente individuabili a priori in modo completo ed esaustivo. Da ciò discende che la valutazione del singolo caso può essere effettuata in modo soddisfacente solo dal Dirigente scolastico che conosce esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo e, dall'altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l'affidabilità delle rilevazioni INVALSI.

Qualunque sia la tipologia di disabilità di un alunno, essa deve essere segnalata sulla Scheda risposta dei singoli studenti, barrando l'opzione più appropriata fra quelle indicate (disabilità intellettiva, sensoriale, motoria, altro). Ciò consente di considerare a parte i risultati degli alunni disabili e di non farli rientrare nell'elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.

Il MIUR fornisce annualmente, tramite Note esplicative, espresse indicazioni operative per gli alunni con disabilità.

Attualmente è prevista l'attribuzione di misure dispensative/compensative la cui definizione è competenza e responsabilità del Dirigente scolastico che prevede alla loro indicazione nell'Elenco studenti elettronico in coerenza con quanto previsto dal PEI.

È rimessa quindi al giudizio della singola scuola la decisione di far partecipare o meno alle prove INVALSI (e se sì con quali modalità) gli alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un insegnante di sostegno. In particolare, la scuola può:

- 1) non far partecipare alle prove gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività;
- 2) farli partecipare insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione.

La scuola può, inoltre, predisporre proprie prove per gli allievi disabili in formato cartaceo o elettronico (su piattaforma della scuola) i cui dati NON devono essere trasmessi a INVALSI.

Lo studente con disabilità che svolge le prove ha diritto all'utilizzo di strumenti compensativi se concretamente idonei al superamento delle specifiche disabilità:

- sintetizzatore vocale che legge quanto visualizzato sullo schermo
- tempo aggiuntivo (15 minuti per ciascuna prova)
- utilizzo della calcolatrice e del dizionario (ammessi senza comunicazione di tale misura compensativa all'INVALSI)
- adattamento prova (Braille)

Si riporta di seguito la **tabella di sintesi relativa alle modalità per la partecipazione alle prove INVALSI degli studenti con disabilità** (Nota MIUR 20.03.2017)

	Tipologia disabilità	Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di	Strumenti compensativi o altre misure
Disabilità certificata			scuola	Tempi più lunghi e
ai sensi dell'art. 3 commi 1, 3 della Legge 104/99	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	tecnologici (art. 16 c. 3 L. 104/92)
Legge 104/99				Decide la scuola
	Disabilità sensoriale e motoria	SI	SI	Decide la scuola
	Altra disabilità	Decide la scuola	NO (salvo diversa richiesta della scuola)	Decide la scuola

Indicazioni per l'Esame di Stato

L'Esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (art.1 L.n.425/1997); esso, pertanto, anche per i candidati con disabilità, deve costituire l'occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In questa prospettiva, l'obiettivo di non svalutare i titoli di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che sia un corretto coronamento del curricolo scolastico.

Al fine di consentire alla Commissione d'esame di operare correttamente, il Consiglio di classe deve predisporre la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap, tra cui il PEI e il programma didattico svolto.

Le informazioni relative agli studenti con disabilità sono <u>assolutamente riservate</u> e, per tale motivo, nel Documento del 15 Maggio si dovrà evidenziare solo la presenza di alunni disabili, nella sezione relativa al profilo generale della classe.

Tutte le altre le informazioni relative agli alunni disabili vanno invece inserite in un <u>fascicolo riservato</u>, allegato al Documento della classe di appartenenza, ma <u>non</u> pubblicato o affisso all'albo. Tale allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, con lo scopo di dare un profilo chiaro della situazione dello studente e fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame e valutare al tempo stesso, in modo appropriato, le sue conoscenze, competenze e capacità.

Nel FASCICOLO RISERVATO il Consiglio di classe inserisce il PEI, il programma didattico svolto, le prove di simulazione per l'esame di Stato e la **relazione di presentazione** dello studente che deve contenere:

- a. <u>I Dati Anagrafici</u>
- b. La descrizione del deficit e dell'handicap con riferimento al profilo di funzionamento;
- c. <u>La descrizione del percorso realizzato dall'alunno e in particolare</u>:
 - conoscenze, competenze e capacità raggiunte;
 - difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate;
 - discipline per le quali sono stati adottati particolari metodologie, strategie e criteri didattici;
 - percorsi equipollenti eventualmente svolti;
 - attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline, stage, rappresentazioni, percorsi di alternanza scuola lavoro, ecc;
 - risorse utilizzate (Docente di sostegno, assistente, ausili, tecnologie, ecc);
 - qualsiasi altra informazione che il C. di c. ritenga utile far pervenire alla Commissione.
- d. L'<u>esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni</u> e precisamente: con quali tecnologie, strumenti, modalità, contenuti, assistenza (docente di sostegno, docente di classe, assistente educativo). Devono essere descritti i criteri utilizzati per la valutazione allegando le griglie di valutazione da adottare.

<u>e.Eventuali richieste per l'esame</u>, al fine di consentire lo svolgimento delle prove nel modo più omogeneo rispetto alle verifiche effettuate durante l'anno: prove equipollenti, tempi più lunghi, assistenza e con quali compiti in relazione a quale prova d'esame, allegando, eventualmente, le prove sostenute nel corso dell'anno.

La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove di Esame coerenti con il percorso educativo-didattico svolto dal candidato, avvalendosi anche di personale esperto (docente di sostegno che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico), nominato dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe.

L'OM n. 205 dell'11 marzo 2019 disciplina gli esami di Stato degli allievi disabili all'articolo 20 e fa una distinzione tra alunni che hanno seguito una programmazione personalizzata ma comunque coerente con quella della classe (ad esempio per obiettivi minimi per tutte o alcune discipline) e alunni che hanno seguito una programmazione differenziata. In particolare:

- per gli alunni che hanno seguito una programmazione individualizzata ma attinente a quella della classe con obiettivi riconducibili ai programmi ministeriale, qualora se ne ravvisi la necessità, vengono presentate prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, realizzate anche in tempi più lunghi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, più adeguati alle capacità e personalità dell'allievo, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.
- per gli alunni che hanno seguito una **programmazione differenziata** vengono elaborate **prove differenziate** e sono valutati con l'attribuzione di voti relativi unicamente al PEI.

Qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

Detti alunni non conseguono il diploma ma, anche nel caso non partecipino agli Esami (D.lgs. n. 62/2017), ottengono **un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

La commissione propone il materiale in coerenza con il PEI di ciascuno.

Per tutti i candidati il riferimento all'effettuazione delle prove equipollenti o differenziate va indicato solo nell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998 e non nei tabelloni affissi all'Albo dell'Istituto.

Le prove equipollenti

Equipollenza significa usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi; più precisamente con prove equipollenti si intende:

✓ la stessa prova proposta alla classe (o, in sede di esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) svolta con **mezzi diversi** (computer, Braille, linguaggio dei segni, ecc.)

- ✓ la stessa prova proposta alla classe (o, in sede di esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di **tempi più lunghi**
- ✓ la stessa prova proposta alla classe (o, in sede di esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata con **modalità diverse** (risposte vero/falso, domande a scelta multipla ecc.)
- ✓ una prova con **contenuti culturali diversi** rispetto ai contenuti inseriti nella prova proposta alla classe (nel caso di esame di Stato, quindi, la prova non sarà quella inviata dal Ministero, ma sarà di un elaborato preparato dalla Commissione d'esame, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe, contenute nella relazione allegata al documento del 15 maggio)
- ✓ Un ulteriore significato di equipollenza implica la sostituzione di prove orali con prove scritte e viceversa: si utilizza cioè una modalità di comunicazione/espressione diversa per accertare gli stessi obiettivi

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La nuova legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. A questa Legge seguono i decreti legislativi. Anche gli alunni con disabilità partecipano. Tali percorsi hanno una importante valenza formativa ed educativa per i ragazzi che vi partecipano, in quanto vanno ad operare sia nell'ambito cognitivo, che in quello sociale e dell'autonomia personale. Dunque rappresentano importanti occasioni di integrazione scolastica e offrono agli alunni l'opportunità di sperimentarsi competenti in contesti lavorativi, migliorando così sia la motivazione all'apprendimento che la propria autostima.

A seconda del tipo di disabilità la scuola si attiva per far affiancare l'alunno da tutors interni (docenti di sostegno o altro docente curriculare) che lo accompagnano nel percorso.

Per gli studenti che seguono percorsi differenziati, potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione oraria del percorso di Asl. Per le patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del soggetto che impediscono allo studente con disabilità di svolgere percorsi di alternanza in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore previste, l'istituzione scolastica dovrà individuare percorsi alternativi e più confacenti alla loro personalità e alle loro reali capacità.

Il percorso di formazione deve essere inserito all'interno di una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE


Come da normative in vigore (Legge 104/92) "gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645 dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

In situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap si può predisporre ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI



Alunni con DSA

I disturbi specifici di apprendimento (**DSA**) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

La Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità (CC-ISS, 2011) definisce i DSA «disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- Dislessia, disturbo nella lettura
- Disortografia, disturbo nella scrittura
- Disgrafia, disturbo nella grafia
- Discalculia, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo

"La dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, alla classe frequentata, istruzione ricevuta [...]. Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l'ortografia: la prima si riferisce al momento motorio-esecutivo della prestazione, la seconda, invece, riguarda l'utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale [...] La discaculia riguarda le abilità di calcolo sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (quantificazione, seriazione, comparazione, scomposizione e composizione di quantità, strategie di calcolo a mente) sia in quella delle procedure esecutive del calcolo (lettura e scrittura dei numeri, incolonnamento [...], algoritmi del calcolo scritto vero e proprio." (MIUR, Linee guida, 2011, p. 4).

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono fragilità di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

È da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON DSA

Per <u>Disturbi Evolutivi Specifici non DSA</u>, si intendono i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (*disturbi specifici del linguaggio* o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del *disturbo della coordinazione motoria*, della *disprassia*, del *disturbo non verbale* o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un *disturbo dello spettro autistico lieve*, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104) ricomprendendo (per la comune origine nell'età evolutiva) anche il *Disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD) e* il *funzionamento intellettivo limite* che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

In questa area possono, inoltre, essere ricompresi anche altri disturbi, non espressamente menzionati nella Dir. Min. 27/12/ 2012, che con notevole frequenza sono in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio (DOP), disturbo della condotta (DC), disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, etc

Normativa dì Riferimento

Legge n. 170, 8/10/2010 "Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico"

Decreto Ministeriale n. 5669, 12 luglio 2011, Decreto attuativo della Legge n.170/2010.

Linee guida 12 luglio 2011, per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Legge n. 53, 28 marzo 2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"

DPR n. 275, 8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

Decreto MIUR n. 297, 17 aprile 2013 "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA."

DPR n. 122, **22** giugno **2009**, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

Circolare Ministeriale n. 1395, 20 marzo 2012 "Piano didattico personalizzato per alunni con ADHD" **Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013** "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"

Nota MIUR n. 2563, 22/11/2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013/14 - Chiarimenti"

Nota MIUR n. 4089, 15 giugno 2004 "Disturbo di deficit di attenzione e iperattività"

Individuazione

I Disturbi Evolutivi Specifici, di norma, vengono individuati sulla base di specifica certificazione (*certificazione specialistica ai sensi della L. 107/2010* per i DSA o *diagnosi clinica con profilo funzionale* per gli altri DSE), rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, presentata dalla famiglia al momento dell'iscrizione.

Nel caso in cui i docenti, nello svolgimento delle normali attività didattiche, dovessero riscontrare evidenze di un possibile disturbo evolutivo, non riconosciuto o non manifestato durante il percorso scolastico precedente e, quindi, in assenza di certificazione, provvedono a darne segnalazione al coordinatore di classe e al Referente per attivare la seguente procedura:

- ulteriore osservazione, da parte dell'intero consiglio di classe, delle prestazioni nei vari ambiti interessati dal disturbo
- > attivazione di percorsi didattici mirati al recupero e/o potenziamento delle difficoltà, da parte dei docenti della classe, messi in atto per un determinato periodo;
- verificata la persistenza delle difficoltà, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato al fine di sollecitare l'attivazione di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti.

Si sottolinea che:

- La diagnosi, senza certificazione, rilasciata da soggetti privati non accreditati non è ritenuta valida ai fini del riconoscimento del diritto di attuazione della L. 170/10 per alunni con DSA
- La diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico
- La diagnosi è valida per l'intero ciclo scolastico, ma è necessario aggiornare il profilo di funzionamento al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente e ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

In ogni caso, "Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso" (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

Procedura dì Accoglienza per Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici prevede le seguenti fasi di attuazione:

1. Orientamento in entrata

SOGGETTI	AZIONI	TEMPI
Chi?	Cosa?	Quando?
Famiglia	Visita la scuola e può avere un colloquio con il referente per l'orientamento e il Referente alunni, per conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e fare presente eventuali situazioni di disagio o difficoltà.	(dicembre/gennaio)

2. Iscrizione e raccolta documentazione

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
	Compila il modulo di iscrizione on-line barrando la casella DSA se l'alunno è certificato in base alla L. 170/2010	Entro il termine stabilito dal Ministero
Famiglia	Consegna in segreteria la documentazione: - certificazione specialistica e/o diagnosi clinica - PDP dell'anno scolastico precedente	Entro 1 mese dalla chiusura delle iscrizioni
Ufficio di segreteria	Protocolla tutta la documentazione e la consegna alla funzione strumentale	
omeio di segreteria	Comunica l'avvenuta iscrizione al Dirigente Scolastico e al Referente alunni con BES	Dopo aver ricevuto la documentazione

3. Determinazione della classe

SOGGETTI	AZIONI	TEMPI
Chi?	Cosa?	Quando?
Dirigente scolastico Referente per l'inclusione	Determinano la sezione avendo cura di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità	Luglio/Agosto

4. Pre-accoglienza – Raccolta informazioni

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Famiglia Studente Referente alunni con BES Coordinatore di classe	Partecipano ad incontri funzionali alla reciproca conoscenza e finalizzati a raccogliere tutte le informazioni utili a rendere efficace l'accoglienza dell'alunno e predisporre adeguati strumenti di intervento (PDP). Tutto il materiale raccolto durante il colloquio va inserito	Settembre se la documentazione è stata acquisita prima dell'inizio dell'anno scolastico; entro 30 giorni dal protocollo per le diagnosi depositate in corso di anno scolastico; su richiesta dei
	nel fascicolo personale dell'alunno per diventare base su cui organizzare il Piano Didattico Personalizzato	soggetti coinvolti, per gli alunni già frequentanti dal precedente anno scolastico.

5. Accoglienza – Condivisione delle informazioni

SOGGETTI	AZIONI	TEMPI
Chi?	Cosa?	Quando?
Referente alunni Docenti del CdC	Condividono tutte le informazioni acquisite dall'esame della documentazione e dal primo colloquio informativo con la famiglia	Settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico o dopo l'acquisizione della documentazione

6. Inserimento - Analisi della situazione iniziale

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Docenti del CdC	Accolgono l'alunno del gruppo classe favorendone l'inclusione: presentazione degli alunni Procedono all'osservazione per individuare: • gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie didattiche adeguate alle caratteristiche dell'alunno certificato con DES. • la presenza di alunni con DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici privi di documentazione clinica;	Settembre/ottobre
Coordinatore di classe	Rileva l'alunno con DES e coordina le modalità di intervento (PDP/altre azioni senza predisporre PDP)	Nel primo C.d.c. (Ottobre)
	In caso di sospetto DES attiva la procedura di recupero/potenziamento per ridurre/superare le difficoltà e, eventualmente, avvia l'iter di approfondimento diagnostico informando la famiglia	Quando se ne ravvisa la necessità

7. Progettazione dell'intervento didattico.

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
	Delibera e propone/aggiorna il Piano di Studi Personalizzato. Nel caso in cui non venga previsto un PDP dovrà comunque farsi carico delle difficoltà mostrate dall'alunno e personalizzare il piano di studi indipendentemente dalla sua formalizzazione annotando le azioni che i docenti	Nel primo C.d.c. (Ottobre) Nel primo C.d.c. (Ottobre)
C.d.C.	decidono di mettere in atto. In presenza di certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento i docenti sono tenuti ad intervenire obbligatoriamente con la stesura del PDP.	
	Redige e approva il P.D.P con l'indicazione delle strategie di intervento didattico, i criteri di valutazione degli apprendimenti, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Il documento viene sottoscritto da tutti i docenti del Cdc e dal Dirigente scolastico.	Nel C. d. c. di Novembre
		Pagina 31

	Motiva opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte (procedere/non procedere alla redazione/aggiornamento del PDP) sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013). Allega al PDP tale relazione.	
Coordinatore di classe	Presenta il PDP alla famiglia e all'alunno per la condivisione e accettazione. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell'alunno, ma si procede, comunque, all'attivazione di un percorso non formalizzato, che rientra in una normale azione didattica e non richiede l'acquisizione di un'autorizzazione ufficiale da parte della famiglia.	Entro il primo trimestre scolastico per le certificazioni depositate prima dell'inizio dell'anno scolastico; entro 30 giorni dal protocollo per le diagnosi depositate in corso di anno scolastico e, comunque, entro il 31 marzo per l'applicazione del PDP nell'anno in corso.
	Protocolla il PDP in segreteria, l'originale verrà inserito nel fascicolo personale dell'alunno e una copia, su richiesta formale, alla famiglia. Inserisce il PDP nell'apposita sezione del registro elettronico (visibile solo ai docenti del Cdc)	

8. Attuazione dell'intervento didattico - educativo

SOGGETTI	AZIONI	TEMPI
Chi?	Cosa?	Quando?
Docenti del C.d.C.	Attuano le attività e le strategie programmate nel PD.P. o gli interventi deliberati ma non formalizzati, monitorando l'efficacia delle misure adottate.	Durante tutto l'anno

9. Verifica e valutazione intermedia

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?	
Docenti del CdC	Verificano e analizzano in itinere i risultati ottenuti e propongono la modifica del Piano in caso di inadeguatezza o inefficacia degli strumenti o strategie adottate.	Quando se ne ravvisa la necessità	
Docenti del CdC	Monitorano l'efficacia del Piano didattico personalizzato e il raggiungimento degli obiettivi prefissati	Al termine del primo quadrimestre (Dopo gli scrutini)	
Coordinatore di classe	Fa una breve relazione in cui rileva difficoltà o incongruenze, una sintetica valutazione dell'alunno e propone un'eventuale modifica del PDP.		

10. Verifica e valutazione finale

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?	
C.d.C.	Verifica e valuta i risultati conseguiti dall'alunno	Scrutinio secondo quadrimestre	
	Redige la <i>relazione di presentazione</i> degli alunni con DES e prepara il <i>fascicolo riservato</i> da allegare al Documento del 15 Maggio (Solo per le classi V)	Entro il 15 maggio	

Documenti e Strumenti per l'inclusione

✓ DIAGNOSI CLINICA

Per "diagnosi" si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. A questo proposito si ricorda che in Italia soltanto gli psicologi e i medici possono rilasciare diagnosi cliniche. Nel caso di disturbi che non danno diritto all'attivazione della Legge 170/2010 (come per esempio disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria, ecc.) si parla quindi di diagnosi e non di certificazione.

Per la qualificazione funzionale del disturbo e per comprendere meglio le caratteristiche del soggetto, la diagnosi clinica è completata dal profilo di funzionamento contenuto nella relazione clinica (Diagnosi funzionale), nella quale vengono riportate le valutazione delle abilità fondamentali o complementari (linguistiche, percettive, prassiche, visuomotorie, attentive, mnestiche), dei fattori ambientali e delle condizioni emotive e relazionali.

✓ CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA

Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni della Legge 170/2010, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalla suddetta legge e dalla normativa di riferimento (nota Miur 2563 del 22/11/2013).

✓ PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Il PDP è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce, monitora e documenta, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze particolari, ciò al fine di garantire ad ognuno il successo formativo.

Il PDP, come previsto dalle Linee guida, deve contenere: dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate, Patto di corresponsabilità con la famiglia.

Per ciascuna disciplina vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l'allievo deve acquisire nell'anno scolastico. Vanno precisate le strategie metodologico-didattiche a lui più adatte, cioè che tengano conto dei suoi tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne. Inoltre, il volume delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità. Quindi saranno indicati anche la giusta quantità di compiti e di richieste in fase di verifica e l'uso di mediatori didattici che possono facilitargli l'apprendimento (immagini, schemi, mappe ...). Devono essere precisate le modalità di verifica (per es., tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, ...) e i criteri di valutazione (per es. non valutazione degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma).

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di DSA, <u>il C.d.C è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP,</u> avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione sulla base di ben fondate motivazioni pedagogiche e didattiche.

Il PDP viene sottoscritto dal Consiglio di classe, dalla famiglia, dall'alunno (qualora fosse maggiorenne) e dal Dirigente scolastico. La sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell'alunno: la firma del Dirigente scolastico sancisce l'applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate e la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso.

I DSA e le lingue straniere

L'Istituto Vitruvio attua ogni strategia didattica per consentire l'apprendimento delle lingue straniere nel rispetto dei seguenti criteri:

- ✓ privilegiare l'espressione orale;
- ✓ ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune;
- ✓ progettare, presentare e valutare le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

A) <u>Dispensa dalle prestazioni scritte nelle lingue straniere</u> (in corso d'anno scolastico e in sede di Esami di Stato).

Per gli alunni con DSA è ammessa la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, ma può essere concessa solo se ricorrono tutte le tre condizioni seguenti:

- 1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- 2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
- 3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

Quando si è dispensati dalla prova scritta di inglese, si dà luogo ad una prova alternativa, solitamente orale. In sede di Esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali (sostitutive delle prove scritte) sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

B) Esonero dall'insegnamento delle lingue straniere

Casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di classe, possono essere esonerati dallo studio della disciplina e, nel corso di esame conclusivo, non sostiene in alcun modo la prova in questione.

A tal punto si rientra nell'ambito del Piano di studi "differenziato", che non dà diritto al conseguimento del titolo di studio, ma al solo rilascio dell'attestazione dei crediti formativi.

Indicazioni per le prove INVALSI

Ogni anno l'INVALSI pubblica un'apposita nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico, in cui viene disciplinato anche lo svolgimento delle prove per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici.

Le prove INVALSI, che si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013, rispondono ad una ben precisa responsabilità di ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale, attraverso il proprio curricolo di scuola.

Tali prove non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico; pertanto i risultati di tali prove non verranno, in alcun modo, presi in considerazione nella scheda di valutazione e non faranno media con le altre prove di verifica effettuate nel corso del secondo quadrimestre da ciascun alunno.

Le classi coinvolte nella rilevazione nazionale INVALSI sono, oltre alle classi della scuola primaria, le classi seconde della secondaria di secondo grado che sono chiamate a sostenere prove in Italiano, Matematica e in lingua inglese.

Il D. Lgs n. 62, 13 aprile 2017 introduce le prove INVALSI nel quinto anno e dispone che anche gli studenti con BES devono partecipare alle prove previste come prerequisito di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del percorso di studi.

Per la partecipazione degli studenti con Disturbi Evolutivi Specifici alle prove INVALSI si rimanda alla tabella riportata di seguito (Nota MIUR 20.03.2017):

Disturbi Evolutivi	Tipologia DES	Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure
Specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della Legge 170/2010	Decide la scuola	SI	Decide la scuola
	Diagnosi di: - ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi Evolutivi Specifici	SI	SI	Decide la scuola

Lo studente con Disturbi Evolutivi Specifici che svolge le prove ha diritto all'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato, impiegati durante l'anno scolastico, se concretamente funzionali allo svolgimento delle prove e ad usufruire, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte (15 minuti a prova). L'utilizzazione di strumenti compensativi non deve comunque pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per gli alunni con DSA, dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline; per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

In ogni caso, anche gli alunni che non sostengono le prove INVALSI di inglese hanno diritto all'ammissione agli Esami di stato.Prima dello svolgimento delle prove, la scuola indica nell'area riservata al Dirigente scolastico per quali alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, in riferimento all'articolo 11 del Decreto legislativo n. 62/2017.

Pagina | 36

Indicazioni per l'Esame di Stato

Per gli alunni con DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici devono essere fornite dal Consiglio di classe utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.

Il Documento del 15 maggio, in quanto documento accessibile a tutti, non deve contenere informazioni che possano discriminare gli studenti. Per tale ragione, nel Documento è importante fare riferimento solo alla presenza di alunni con DES, senza riportare alcuna informazione aggiuntiva all'interno dell'elenco alfabetico dei candidati.

Le informazioni utili alla commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove dovranno pertanto essere riportate nell'<u>allegato riservato</u> che non sarà pubblicato, né affisso all'albo ma messo nella documentazione della classe da consegnare al Presidente della Commissione con lo scopo di presentare un profilo chiaro della situazione di ogni studente con DES e di fornire tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento sereno dell'esame.

Nell'ALLEGATO RISERVATO deve essere inserita la **relazione di presentazione dello studente** con DSA o altri disturbi evolutivi specifici e deve contenere:

- informazioni generali dello studente;
- sintesi della diagnosi (potenzialità evidenziate e fragilità;)
- indicazioni sulla scolarità pregressa;
- metodologie messe in atto dal consiglio di classe e gli interventi di personalizzazione;
- tipologie di prima, seconda e terza prova svolte e allegare i testi al documento;
- tempi, modalità e griglie di valutazione per ciascuna delle tre prove e per il colloquio;
- indicazioni per lo svolgimento delle prove scritte ed orali.

La Commissione d'esame considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con Disturbi Evolutivi Specifici (DES) per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale, 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

In particolare, si segnala l'opportunità di **prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari** per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della seconda prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

- ➤ I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'Albo dell'Istituto.
- Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

 La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato, rispettivamente, allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine delle stesse o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli.

La Commissione deve inoltre tenere in considerazione le situazioni soggettive relative ai candidati con bisogni educativi speciali (compresi dunque gli alunni con disturbi evolutivi specifici non DSA), formalmente riconosciuti dal consiglio di classe. Per questi studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e i con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi, elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

A tal proposito le *Linee Guida* allegate al **DM del 12 Luglio 2011** suggeriscono, quali strategie e strumenti compensativi:

- insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta;
- insegnare allo studente modalità di lettura, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave;
- la presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- la sintesi vocale, con i relativi software;
- l'utilizzo di libri o vocabolari digitali.
- la possibilità di acquisire contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.
- la possibilità di semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica.
- l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possano facilitare la comprensione, la memorizzazione e la produzione di testi
- l'uso del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- l'uso di calcolatrice, tabella pitagorica e formulario personalizzato;
- usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste;
- per l'area di calcolo, analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi e pianificarne in modo mirato il potenziamento;
- per quel che riguarda le lingue straniere, assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto
 a quelle scritte, consegnare possibilmente il testo scritto qualche giorno prima della lezione e ridurre
 adeguatamente il carico di lavoro.

Per quel che concerne le misure dispensative, le Linee Guida indicano la dispensa:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata;
- dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti;
- per quel che riguarda le lingue straniere, in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle

condizioni previste all'Art. 6,comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Clas

AREA 3 – SITUAZIONI DI SVANTAGGIO E/O DISAGIO ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE



Principali Caratteristiche

Con questa definizione la normativa fa riferimento a tutte quelle **situazioni**, che possono avere **carattere transitorio**, in cui gli alunni si trovino a vivere e dover affrontare problematiche connesse allo *svantaggio socio—economico*, *linguistico e culturale* (difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse) o a forme di *disagio comportamentale*, *relazionale*, *psicologico* (fragilità emotiva e psicologica o con particolari problemi di salute, quali problemi alimentari) o derivanti da particolari condizioni *fisico-biologiche* (malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti, gravi patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia prolungata oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni).

Si tratta di situazioni molto eterogenee e che variano da caso a caso, connesse al vissuto personale, ai tratti soggettivi e al contesto familiare, sociale e culturale in cui l'alunno è inserito.

Vivere una situazione di svantaggio significa che l'alunno vive un'esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica che condiziona le sue relazioni con l'ambiente, i contesti e le persone e che può determinare, in ambito scolastico, varie criticità che possono esplicitarsi in un basso rendimento scolastico rispetto alle reali capacità dell'alunno, scarsa autostima, assenteismo o partecipazione passiva alle attività scolastiche, abbandono scolastico e/o frequenza del tutto incostante.

Particolare è, inoltre, la situazione di alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.

La scuola deve garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione agli alunni non di madrelingua italiana mettendo in atto attività di supporto allo studio e percorsi linguistici di italiano,

contribuendo al loro pieno inserimento nel contesto socio-culturale del territorio e al senso di appartenenza alla comunità scolastica, cittadina e nazionale.

Si tratta di favorire lo scambio promuovendo la ricchezza insita nell'appartenenza a diverse culture ed educando tutti gli alunni ad essere "cittadini del mondo".

Normativa dì Riferimento

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"

Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi specialichiarimenti"

DPR n. 394, art. 45, del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" **Linee guida MIUR** per l'integrazione degli alunni stranieri 2 febbraio 2014

C.M. n. 4233 del 19/02/2014 Trasmissione delle Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri **D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017** "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"

D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

Nota MIUR Prot. n. 1586 del 11 marzo 2014 Indicazioni operative per la gestione degli interventi relativi alla scuola in ospedale e a domicilio.

C.M. n. 56 Prot. n. 591 del 4 luglio 2003 "La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare"

Linee guida MIUR dicembre 2003 "Il servizio di Istruzione domiciliare - Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado"

Nota prot. n.2939 del 28 aprile 2015 "Servizio di scuola in ospedale e a domicilio".

Individuazione

Non tutti i casi di svantaggio o disagio possono avere una causa sanitaria e quindi essere certificati; in mancanza di diagnosi cliniche occorre fare riferimento a situazioni oggettive, ad esempio a segnalazioni dei servizi sociali o della famiglia, a relazioni di uno specialista o allo status di alunni stranieri.

In mancanza di dati oggettivi la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che è discrezione del Consiglio di classe stabilire se l'alunno versi in un caso di svantaggio o disagio, eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti; tale scelta va sempre verbalizzata e motivata.

Il Consiglio di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, ha l'opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.

Riconoscendo la situazione di svantaggio il Consiglio di classe, non solamente rileva i bisogni educativi della situazione, ma progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita. È necessario, quindi, comprendere perché lo studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un percorso individualizzato e personalizzato, eventualmente formalizzato in un PDP la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.

La procedura da seguire nel caso un docente individui in un alunno delle difficoltà o delle condizioni di rischio, non ancora segnalate o documentate, che rientrino nell'ambito delle situazioni di svantaggio e/o disagio, è la seguente:

- 1. Segnalare l'alunno al coordinatore della classe;
- 2. Avviare una **osservazione sistematica**, da parte dell'intero Consiglio di Classe, delle prestazioni e atteggiamenti dell'alunno nei vari ambiti educativi
- 3. Condividere con tutti i docenti del Consiglio di Classe i risultati acquisiti e delineare la situazione dello studente;
- 4. Valutare il caso come BES, considerando se: la situazione comporta un ostacolo all'apprendimento e alle relazioni sociali, genera ulteriori problematiche comportamentali, un intervento con misure e strumenti specifici può essere efficace;
- 5. Qualora il Consiglio di classe concordi nel ritenere l'alunno con bisogni educativi speciali, informerà la Referente per l'inclusione;
- 6. Il Coordinatore di classe contatta la famiglia per comunicare quanto riscontrato e per definire ulteriori approfondimenti.

In ogni caso, "il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso" (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

Procedura dì Accoglienza per Alunni in Situazioni di Svantaggio e/o Disagio

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni in situazione di svantaggio e/o disagio prevede le seguenti fasi di attuazione:

1. Iscrizione e raccolta documentazione

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Famiglia	Compila il modulo di iscrizione on-line e consegna in segreteria la documentazione (se presente): - segnalazione dei Servizi sociali o relazioni di uno specialista o altra documentazione idonea ad accertare lo status di BES - per gli alunni stranieri: permesso di soggiorno, documenti scolastici attestanti gli studi compiuti nel Paese d'origine, altri documenti di routine	Entro il termine stabilito dal Ministero
Ufficio di segreteria	Protocolla tutta la documentazione	Entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
	Comunica l'avvenuta iscrizione al Dirigente Scolastico e alla Referente per l'Inclusione	Dopo aver ricevuto la documentazione

2. Pre-accoglienza – Raccolta informazioni

SOGGETTI	AZIONI	TEMPI
Chi?	Cosa?	Quando?
Famiglia Referente alunni	Partecipano ad incontri funzionali alla reciproca conoscenza e finalizzati a raccogliere tutte le informazioni utili a rendere efficace l'accoglienza dell'alunno e predisporre adeguati strumenti di intervento. In particolare, per gli studenti stranieri occorre: raccogliere informazioni relative il percorso dello studente e il livello di conoscenza dell'italiano; informare la famiglia e lo studente che lo stesso deve essere sottoposto a test per l'accertamento effettivo del livello di competenza linguistica dell'italiano come L2	Settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico

3. Determinazione della classe

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
	Determinano la sezione avendo cura di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità	
Dirigente scolastico Referente alunni	Gli alunni stranieri devono essere inseriti in una classe corrispondente all'età anagrafica. La legge prevede che si possa derogare tenendo conto (DPR 394/99, art.45):	Luglio/Agosto
	1. dell'ordinamento degli studi nel Paese d'origine dell'alunno, che può determinare l'iscrizione in una classe immediatamente inferiore o superiore;	
	2. dell'accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno (ma la mancata competenza linguistica non può assolutamente determinare l'iscrizione dello studente in una classe inferiore);	
	3. del titolo di studio posseduto dallo studente.	

4. Accoglienza – Condivisione delle informazioni

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Referente alunni	Condividono tutte le informazioni acquisite dall'esame della documentazione e dal primo colloquio informativo con la	Settembre o dopo l'individuazione del BES
Docenti del CdC	famiglia	Timulvidudzione dei BES

5. Inserimento - Analisi della situazione

SOGGETTI	AZIONI	TEMPI
Chi?	Cosa?	Quando?
Docenti del CdC	Procedono all'osservazione sistematica per individuare: strategie e metodologie didattiche adeguatee stabilire l'eventuale necessità di un Piano Didattico Personalizzato la presenza di alunni con BES privi di documentazione specifica e/o non ancora segnalati	Settembre/ottobre

	Somministra agli studenti stranieri un test di accertamento della competenza linguistica per definirne il livello.	
	Redige la <i>situazione di partenza,</i> alla quale allega il test di accertamento del livello linguistico	All'inizio dell'anno scolastico
Coordinatore di classe	Gli studenti i cui livelli di competenza siano inferiori al B1 frequenteranno corsi di prima alfabetizzazione o consolidamento dei livelli linguistici.	
	Tutto il materiale raccolto va inserito nel fascicolo personale dell'alunno per diventare base su cui organizzare il Piano di intervento personalizzato	
	Rileva l'alunno BES con l'indicazione delle modalità di intervento (PDP/altre azioni) e consegna un verbale alla Referente per l'Inclusione	Nel primo C.d.c. (Ottobre)

6. Progettazione e attuazione dell'intervento didattico.

SOGGETTI	AZIONI	TEMPI
Chi?	Cosa?	Quando?
C.d.C.	Concorda le strategie da adottare per favorire la piena inclusione e il successo formativo dello studente, individuando le seguenti opportunità: 1. Redigere il Piano di Studi Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, qualora si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici (Nota MIUR n.2562 del 2013), la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento 2. Non prevedere la stesura di un PDP, ma si deve comunque fare carico delle difficoltà mostrate dall'alunno e personalizzare il piano di studi adottando strumenti e procedure più semplici ed informali, per adattare l'intervento ai bisogni individuali e alle effettive capacità dello studente. Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato (C.M. n. 8/2013). Si tratta soprattutto di quegli alunni neo arrivati in Italia provenienti da Paesi di lingua non latina ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. In particolare, hanno diritto al PDP solo quegli studenti che non superino il livello soglia di competenza linguistica B1 (Linee guida MIUR 2014). Tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.	Nel C. d. c. di Novembre o dopo l'individuazione dell'alunno con BES

Coordinatore di classe	Motiva opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).	Nel C. d. c. di Novembre o dopo l'individuazione dell'alunno con BES
	Presenta il PDP alla famiglia per la condivisione e accettazione dopo la sottoscrizione da parte del C.d.c. e del Dirigente scolastico	
	Protocolla il PDP in segreteria e lo consegna al referente per inserirlo o nel fascicolo personale dell'alunno e fornendone copia, su richiesta formale, alla famiglia.	

7. Verifica e valutazione

SOGGETTI	AZIONI	TEMPI
Chi?	Cosa?	Quando?
Docenti del CdC	Monitorano e verificano i risultati ottenuti e propongono la modifica del Piano di lavoro in caso di inadeguatezza o inefficacia degli strumenti o strategie adottate.	-

La valutazione degli studenti stranieri

La normativa non si esprime sulla valutazione, tuttavia l'adattamento dei programmi di insegnamento comporta necessariamente un adattamento anche della valutazione.

La valutazione del I° quadrimestre può:

- <u>non essere espressa</u> se l'alunno non ha ancora raggiunto un livello di una conoscenza della lingua italiana sufficiente ad affrontare l'apprendimento dei contenuti seppur semplificati. Nel verbale di scrutinio si deve specificare che "la valutazione non può essere espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"
- <u>essere espressa in base al personale percorso di apprendimento</u>: le attività dei corsi laboratoriali di alfabetizzazione, sostegno, recupero (attraverso test d'ingresso, in itinere e finali) diventano parte integrante della valutazione di italiano o anche di altre discipline (previo accordo con i docenti interessati) nel caso in cui durante tali attività sia possibile l'apprendimento dei contenuti. Nel verbale di scrutinio si deve specificare che "la valutazione fa riferimento al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"
- <u>essere espressa solo in alcune discipline</u>, cioè in quelle scientifiche e pratiche, meno legate alla lingua. Il verbale dovrà sempre motivare la scelta operata in sede di scrutinio.

Nel **II quadrimestre** la valutazione deve essere formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva.

Non dovrà esserne trascurato il carattere formativo; la valutazione sommativa non potrà quindi essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno, i risultati ottenuti nell'apprendimento della lingua italiana.

Indicazioni per gli Esami di Stato

La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti in condizioni di svantaggio linguistico e socio-culturale, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati. Diventa quindi importante che il Consiglio di Classe nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato fornisca un'adeguata presentazione di questi studenti e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Procedura per gli alunni che necessitano del servizio di Istruzione Domiciliare

Per gli alunni affetti da gravi patologie o impediti per malattia a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni anche non continuativi, l'Istituto, in ottemperanza alla Legge n. 440/97, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, avvia un progetto di Istruzione Domiciliare.

I servizi di Istruzione domiciliare rappresentano una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio che assicura l'effettiva possibilità di continuare il proprio percorso formativo attraverso azioni individualizzate. Le patologie che consentono l'attivazione dell'istruzione domiciliare sono le seguenti:

- Patologie onco ematologiche.
- Patologie croniche invalidanti, che comportano l'allontanamento periodico dalla scuola.
- Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti.
- Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni.

Le dette patologie devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura ospedaliera in cui l'alunno è stato ricoverato, così come il periodo di impedimento alla frequenza scolastica.

Tutti i periodi d'istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini della validità dell'anno scolastico.